



PEC

Data

Protocollo N° 525781 Class: 5.61000 Prati. Fasc. Allegati N°

Autorizzazione paesaggistica per interventi che riguardano la coltivazione di cave e miniere.
Termine di validità.

Alla Soprintendenza per i beni archeologici del
Veneto
Via Aquileia 7
35139 Padova
PEC: mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it

L'art. 146 comma 4 del D.lgs.42/2004, a seguito modifiche introdotte con D.L. n.69/2013, entrato in vigore il 22.6.2013 e poi convertito con legge 9 agosto 2013 n.98, stabiliva che *“L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori*

Segreteria regionale per l'Ambiente
Direzione Geologia e Georisorse

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 – Fax 0412792545
e-mail: geologia@regione.veneto.it – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



deve essere sottoposta a nuova autorizzazione". Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi."

La norma, prontamente applicata per le autorizzazioni paesaggistiche riferite a progetti di cave e miniere di competenza regionale, aveva finalmente fatto chiarezza sugli effetti temporali dell'autorizzazione nei confronti degli interventi che hanno normalmente una durata dei lavori ben superiore a cinque anni.

Pertanto, la Regione del Veneto, già all'indomani del ricevimento della nota del 17.12.2012 del Ministero per i beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il paesaggio, le belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea recante chiarimenti sull'esatta interpretazione dell'art.146 e previa comunicazione preventiva alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto in data 9.1.2013 prot. 10149, aveva precisato le procedure che la stessa avrebbe seguito nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in conformità alle disposizioni ministeriali poi confluite nel D.L. n.69/2013.

La scrivente pertanto, fin dal gennaio 2013 nel rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, si è comportata in coerenza con le disposizioni poi formalizzate con il D.L. 69/2013.

Non solo, la scrivente ha anche provveduto a comunicare a quei soggetti che in base alla previgente disciplina dell'art.146 avevano presentato richiesta di una nuova autorizzazione paesaggistica per scadenza del quinquennio, che questa non era dovuta in quanto, avendo iniziato i lavori in vigenza dell'autorizzazione acquisita, avevano facoltà di concludere le opere di coltivazione entro in termini previsti dall'autorizzazione mineraria, senza necessità di richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica.

Analogamente, vi sono stati molti titolari di attività estrattive che, a fronte dell'intervenuta novità procedurale, non hanno più richiesto una nuova autorizzazione paesaggistica allo scadere dei cinque anni di efficacia dell'autorizzazione in essere, forti del fatto di aver iniziato i lavori nel quinquennio e quindi legittimati a proseguire i lavori.

Va detto che la modifica all'art.146 introdotta dal D.L. n.69/2013 aveva consentito di rimuovere una incongruenza tra la temporalità dell'autorizzazione paesaggistica e la durata del titolo minerario per la coltivazione di cave e miniere; incongruenza che comportava inutili aggravii burocratici.

Si fa rilevare, infatti, che trattasi di opere che durano una media di 15/20 anni e il progetto di ricomposizione, sul quale si esplica l'effetto dell'autorizzazione paesaggistica, attuato spesso per stralci in concomitanza con le fasi estrattive, è programmato sull'intera durata dell'intervento, per cui risulta essere certamente un inutile aggravio burocratico che ad ogni quinquennio si debba dar luogo ad una nuova autorizzazione sempre sullo stesso progetto.

Il sistema normativo definito dal D.L. n.69/2013 ha però avuto vita breve.

Infatti, con D.L. n. 91/2013 entrato in vigore il 10.8.2013 e convertito con legge 7 ottobre 2013 n.112, l'art.146 comma 4 è stato così modificato:

"L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo".

La nuova formulazione del comma 4 dell'art.146 ripristinando la disciplina precedente ha stravolto i procedimenti adottati in vigenza dell'art. 146 come modificato dal D.L. 69/2013, ponendo la scrivente di

Segreteria regionale per l'Ambiente
Direzione Geologia e Georisorse

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 – Fax 0412792545
e-mail: geologia@regione.veneto.it – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



fronte a molteplici problemi procedurali, in relazione alle autorizzazioni paesaggistiche concernenti i progetti di cave e miniere regionali.

Vi è l'incertezza, in particolare, di come considerare, alla luce della norma ora intervenuta, le attività che stanno operando in forza di una autorizzazione rilasciata dopo il 2 gennaio 2012 che riconosceva alla ditta la possibilità di arrivare alla fine della coltivazione senza bisogno di rinnovare ad ogni quinquennio l'autorizzazione paesaggistica, purché i lavori fossero iniziati nel primo quinquennio di efficacia dell'atto.

Vi è inoltre il problema dei casi per i quali, a fronte di una richiesta di una nuova autorizzazione paesaggistica per scadenza del quinquennio, la scrivente aveva precisato che il rinnovo dell'autorizzazione non era più necessario in base alle disposizioni sopravvenute, come pure i casi in cui la ditta, conscia di aver iniziato i lavori entro il quinquennio, aveva correttamente ritenuto, sulla base delle stesse disposizioni, di poter arrivare a concludere i lavori senza richiedere ulteriori autorizzazioni paesaggistiche.

Infine si rileva che il D.L. n. 69/2013 all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 30 recita: *"E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*, parte non modificata dalla L. 112/2013.

Ciò posto, la scrivente si trova nella necessità di adottare immediate misure di adeguamento degli atti e delle posizioni finora assunte, alla nuova normativa intervenuta.

Stante tale situazione, si comunicano le modalità con cui s'intende procedere.

Per le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal gennaio 2013 in poi, la scrivente comunicherà alla ditta interessata che può avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 30 del D.L. n. 69/2013. In sostanza le autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 98/2013 di conversione del D.L. n.69/2013) s'intendono operanti per anni otto a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Analogo riconoscimento, proroga di tre anni della durata dell'autorizzazione paesaggistica, verrà dato nei confronti:

- delle ditte che avevano richiesto una nuova autorizzazione per scadenza del quinquennio, poi rifiutata in quanto non dovuta in base alla disciplina di cui al D.L. n.69/2013, e che già possedevano un'autorizzazione in corso di efficacia alla data del 21 agosto 2013;
- delle ditte che, avendo iniziato i lavori entro il quinquennio e avendo un'autorizzazione paesaggistica in corso di efficacia al 21 agosto 2013, avevano ritenuto di poter concludere i lavori senza richiedere una nuova autorizzazione.

Per tutti i casi sopra indicati, scaduti i termini derivanti dall'applicazione dei precedenti criteri senza che sia stata portata a compimento la coltivazione (estrazione e ricomposizione), si procederà all'istruttoria per il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica.

Per le nuove autorizzazioni paesaggistiche, ci si atterrà alle previsioni di cui al D.L. n. 91/2013 convertito con legge 7.10.2013 n.112.

Una volta ottenuta l'autorizzazione paesaggistica gli interventi dovranno essere avviati entro il quinquennio di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e potranno concludere i lavori entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio. Scaduto quest'ultimo termine si procederà all'istruttoria per il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica.

Segreteria regionale per l'Ambiente
Direzione Geologia e Georisorse

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 – Fax 0412792545
e-mail: geologia@regione.veneto.it – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Tanto premesso, si comunica che la Regione, per quanto attiene le autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004 riferite a cave e miniere, intende procedere nei termini sopra indicati e al riguardo la si richiede il parere di codesta Direzione regionale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE REGIONALE
Direzione Urbanistica e Paesaggio
(arch. Vincenzo Fabris)

IL DIRIGENTE REGIONALE
Direzione Geologia e Georisorse
(ing. Marco Ruiatti)

Segreteria regionale per l'Ambiente
Direzione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 - Fax 0412792545
e-mail: geologia@regione.veneto.it - PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it